



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUA

TAR Abruzzo, sez. I, 25 Ottobre 2018, n. 316/2018, riformata da Consiglio di Stato, sez. IV, 9 Maggio 2024, n. 4178: AUA – revoca dell'AUA – revoca delle autorizzazioni confluite nell'AUA – natura del potere di revoca

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado con cui il TAR Abruzzo (n. 316/2018) aveva accolto il ricorso di una ditta operante nell'essiccazione di sansa vergine contro un provvedimento di revoca dell'AUA emesso dalla Regione.

La Regione, in realtà, non aveva revocato l'AUA, o, per meglio dire, l'aveva revocata, in modo espresso, limitatamente al titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera, con riferimento a specifici punti emissivi, fondandola sui poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni in atmosfera.

Del tutto correttamente, quindi, il TAR aveva respinto l'eccezione di illegittimità connessa alla circostanza che a disporre la revoca fosse stata la Regione (competente in Abruzzo al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera) anziché il SUAP: *"Al riguardo va evidenziato che l'Autorità competente individuata ai sensi degli artt. 278 del d.lgs. n. 152 /2006 va identificata nella specie indiscutibilmente con la Regione"; "del tutto irrilevante nella specie si appalesa il ruolo del S.u.a.p., quale organo di raccordo per il rilascio di atti abilitativi subordinati all'assenso di più autorità, dal momento che la competenza finale è radicata in capo alla Regione, e l'istruttoria è demandata all'A.r.t.a. quale ente deputato, ai sensi della delibera di G.R. n. 517/2007, all'espletamento dei controlli di cui all'art. 268 comma 1 lettera p) del d.lgs. n. 152 per la verifica del rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione provenienti dagli stabilimenti produttivi."*

Ciò significa che non è l'AUA a essere revocata, bensì la sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera e che a tal fine è competente l'autorità che ha rilasciato il singolo titolo e non il SUAP che emette l'atto finale e, infine, che la revoca è possibile se è prevista dalle norme di settore e seguendone strettamente i presupposti.

Il TAR Abruzzo, infatti, aveva finito per accogliere il ricorso della ditta ritenendo che la revoca non avesse rispettato i criteri di gradualità e progressività previsti dall'art. 278, nonché il principio di proporzionalità tipico dei provvedimenti di natura sanzionatoria: *"l'operatività del meccanismo della revoca, nella logica della norma, presuppone che si verifichino due condizioni, tra loro alternative, in presenza di violazione delle prescrizioni autorizzative, ossia che sia mancato l'adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, oppure che la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o danno per la salute o per l'ambiente. In tal caso la revoca, quale espressione di potestà di autotutela decisoria della pubblica amministrazione, riveste una evidente connotazione di tipo sanzionatorio, dal momento che il ritiro dell'atto ampliativo è determinato e vincolato al riscontro della violazione delle condizioni e delle prescrizioni poste a base di un'autorizzazione amministrativa, e quindi del principio di lealtà e correttezza da parte del destinatario dell'atto. La giurisprudenza amministrativa, nel riconoscere la possibile fisionomia sanzionatoria della revoca, la ravvisa come sussistente nei casi in cui essa derivi dall'accertata inosservanza di obblighi, o dall'accertamento di comportamenti irregolari, nell'esercizio dell'attività connessa al rapporto. Anche in questo caso, peraltro, la revoca è espressione di una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio - ripristinatorio rientrando nell'ampio concetto di autotutela, riconosciuta alla P.A. nel pubblico interesse e diretta a salvaguardare il medesimo interesse di settore protetto con la concessione."* (cfr T.a.r. Lazio, II, 4 maggio 2015 n.6307) senza alcuna violazione dei principi di tipicità e nominatività del provvedimento, precipitati tecnici del principio di legalità dell'azione amministrativa".

E ancora sulla natura sanzionatoria della revoca ed il principio di proporzionalità: *"Essa inoltre, quale misura di natura sanzionatoria, risulta adottata in violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, da sempre insito nella nostra Costituzione, in quanto espressione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. (T.a.r. Abruzzo, Pescara, 1° luglio 2004, n. 641) Esso impone di verificare: a) l'idoneità della misura, cioè il rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo avuto di mira (in virtù di tale parametro, l'esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo); b) la sua necessità, ossia l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo (la scelta tra tutti i mezzi*

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

in astratto idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio del soggetto); c) l'adequatezza della misura, ossia la tollerabilità della restrizione che comporta per il privato (l'esercizio del potere, pur se idoneo e necessario, è legittimo soltanto se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi: in caso contrario, la scelta va rimessa in discussione). Nel caso in esame il sacrificio imposto alla società destinataria consistente nella perdita dell'autorizzazione ambientale è evidentemente sproporzionato rispetto all'obiettivo che con la diffida e con la sospensione l'amministrazione intendeva perseguire ossia di assicurare il corretto funzionamento dell'impianto entro i limiti massimi di emissione consentiti. In virtù del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa, i diritti e le libertà dei cittadini (tra cui la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. che viene in rilievo in questa sede) possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, con la conseguenza che, "nel caso in cui l'Azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile; in questo senso tale principio rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi" (cfr. Cons.St., sez. IV, 26.2.2015, n. 964)."

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza e fa salva la revoca considerando, invece, sussistenti i presupposti previsti all'art. 278 del Dlgs 152/2006, ovvero mancato adeguamento nei termini alle prescrizioni relative al rispetto dei limiti di emissione e all'installazione del misuratore in continuo di CO, confermati anche in occasione dei successivi controlli di ARTA.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pe&nrg=201800181&nomeFile=201800316_01.html&subDir=Provvedimenti
https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201903585&nomeFile=202404178_11.html&subDir=Provvedimenti